Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 2 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 10 giugno 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967
registro n. 97 Esercito, foglio n. 377

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

ZANARDELLI Firmo, nato l'11 novembre 1915 a Collio (Brescia), caporale 81° Reggimento fanteria « Torino ». — Durante un violento attacco nemico scatenatosi nel settore della propria squadra, interveniva prontamente con il fuoco dela propria arma, che impiegava con grande perizia. Sottoposto ad intenso fuoco di mortai e di mitragliatrici continuava a far fronte con ardore combattivo e contribuiva a controbbattere l'irruenza nemica. Inceppatasi l'arma ed impossibilitato di tirare, si portava fuori dalla trincea e con bombe a mano allontanava gli elementi nemici che tentavano d'infiltrarsi nel fianco della sua posizione. In successivi combattimenti confermava le sue belle doti di fante coraggioso ed intraprendente. — Fronte russo - Riva destra del Dnieper (Colonia Jamburg), 12-21 settembre 1941.

GHEBRELIBANOS Uoldù, ex muntaz XXV Battaglione coloniale. — Volontariamente, partecipava all'assalto di una posizione conquistandola e mantenendola, nonostante la superiorità dei mezzi nemici. Magnifico esempio di alte virtù militari. — Gallabat (Gondar), 9 novembre 1940.

CHIFLESGHI' Tesfasghi, ex muntaz VIII Battaglione coloniale. — In aspro combattimento, dovuto ad un'imboscata ove trovava morte gloriosa il suo ufficiale, teneva testa con pochi compagni a forti forze nemiche per difendere il corpo del proprio Comandante, sostenendo l'impari lotta per oltre due ore ed incitando continuamente tutti alla strenua lotta, fiducioso nel l'arrivo dei soccorsi. — Lekenti, 5 febbraio 1941.

CHIDANE' Tesfù, ex muntax LXV Battaglione coloniale. — Avuto ordine dal Comandante di mezza compagnia di occupare un insidioso appiglio tattico di grande importanza sul fianco della retroguardia, visto il nemico che si stava infiltrando a tergo della compagnia d'ala, effettuava contro di esso ripetuti ed efficaci tiri di mitragliatore. Scoperto nel suo appostamento, pur intuendo il pericolo di essere sopraffatto, persisteva nel suo rischioso compito d'onore fino all'esaurimento delle munizioni e, per consentire al sicuro il rifornimento di queste, si gettava animosamente all'assalto riuscendo ad allontanare i nemici in modo definitivo. — Fettam-Ceusà Micael, 17 ottobre 1940.

(9369)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **857.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Caterina da Siena, nel comune di La Spezia.

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, Sarzana e Brugnato in data 28 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Caterina da Siena, in località Ruffino della frazione Muggiano del comune di La Spezia. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia, con il patrimonio costituito dall'edificio sacro e dalla casa canonica proveniente dalla donazione disposta dalla Chiesa parrocchiale di S. Anna, in Muggiano di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **858.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di N. S. Assunta, nel comune di Pieve di Teco, con quella della Natività della Madonna, in Armo (Imperia).

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 16 settembre 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di N. S. Assunta, in frazione Trovasta del comune di Pieve di Teco (Imperia), con quella della Natività della Madonna, in Armo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 98. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **859.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Maria Assunta, in Bisignano (Cosenza).

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di S. Marco e Bisignano in data 1° luglio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Maria Assunta, in Bisignano (Cosenza), ed alla sua unione con il canonicato « tesorierato » del capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **860.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia dei SS. Processo e Martiniano con quella di S. Maria Maddalena, nel comune di Vessalico (Imperia).

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 16 settembre 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia dei SS. Processo e Martiniano, in frazione Lenzari del comune di Vessalico (Imperia), con quella di S. Maria Maddalena nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 101. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **861.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di S. Bernardo Abate con quella della Trasfigurazione, nel comune di Villa Faraldi (Imperia).

N. 861. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 16 settembre 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Bernardo Abate, in frazione Deglio del comune di Villa Faraldi (Imperia), con quella della Trasfigurazione, in frazione Riva dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 97. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **862.**

Estinzione dell'Opera pia « Operto », con sede in Bra (Cuneo).

N. 862. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Operto », con sede in Bra, viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale venne istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che assunse la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1965, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Vista la lettera n. 2123 del 9 febbraio 1967, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha designato quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio il prof. dott. Vincenzo Guardascione, in sostituzione del prof. dott. Lamberto Lenzi, cessato dal servizio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. dott. Vincenzo Guardascione è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in sostituzione del prof. dott. Lamberto Lenzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1967

SARAGAT

BOSCO — MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1967
Registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 80

(9960)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967.

Sostituzione del presidente e di componenti la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 23 gennaio 1967, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio provinciale di Forlì e la nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'ente;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione suddetta, dott. Guido Saladino, e del componente dott. Tommaso Petrillo, in quanto impossibilitati a proseguire nell'incarico;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Ignazio Marotta è nominato presidente della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Forlì, in sostituzione del dott. Guido Saladino, con effetto dal 23 settembre 1967.

Il vice prefetto ispettore dott. Pietro Boccuccia ed il direttore di ragioneria di 1ª classe rag. Luigi Damiani, sempre con effetto dalla data predetta, sono nominati componenti della Commissione stessa in sostituzione, rispettivamente, del dott. Ignazio Marotta e del dottor Tommaso Petrillo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

(10078)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 197, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 914 del 27 gennaio 1967, con la quale l'Ufficio del genio civile di L'Aquila prospetta la necessità di sostituire il proprio rappresentante geometra princ. Marchetti Pasquale con il primo geom. Ciccarella Mario;

Decreta:

Articolo unico

Il primo geom. Ciccarella Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante dell'Ufficio del genio civile, in sostituzione del geom. princ. Marchetti Pasquale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1967
Registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 83

(9958)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1966, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista all'art. 16 della suddetta legge;

Vista la richiesta della Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti di sostituzione del sig. Livio Maitan, membro supplente della suindicata Commissione, con il sig. Lionello Giannini;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Lionello Giannini è nominato membro supplente della Commissione centrale prevista dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, costituita con decreto ministeriale 12 marzo 1966, in rappresentanza dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero ed in sostituzione del sig. Livio Maitan.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1967
Registro n. 10 *Industria e commercio, foglio n.* 340

(10022)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Aumento del prezzo di tariffa di vendita al pubblico della polvere insetticida in sacchine da kg. 10 e dell'estratto di tabacco allo stato sciolto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 251, con il quale il prezzo di tariffa di vendita al pubblico della polvere insetticida in sacchine da kg. 10 venne portato da L. 70 a L. 100 il kg.;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1952, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 104, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco allo stato sciolto;

Attesa la necessità di variare il prezzo di vendita al pubblico dei cennati prodotti per adeguarlo all'aumentato costo di fabbricazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di prodotti è determinato come segue:

polvere insetticida in sacchine da kg. 10: L. 400 il kg.;

estratto di tabacco allo stato sciolto: L. 400 il kg.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1967
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 67

(9973)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 9 aprile 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ancona e il dott. Raffaello Picci sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, per gli esercizi 1967, 1968 e 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9920)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa « Consorzio Utenti Energia Elettrica Siller Notburga & C. », con sede in Lagundo (Bolzano), frazione Velloi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa « Consorzio Utenti Energia Elettrica Siller Notburga & C. », con sede in Lagundo (Bolzano), fraz. Velloi, in data 26 gennaio 1966, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Trento, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio Utenti Energia Elettrica Siller Notburga & C. », con sede in Lagundo (Bolzano), fraz. Velloi, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio Utenti Energia Elettrica Siller Notburga & C. », con sede in Lagundo (Bolzano), fraz. Velloi, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Consorzio Utenti Energia Elettrica Siller Notburga & C. », con sede in Lagundo (Bolzano), fraz. Velloi, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9885)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1967.

Nomina di un componente del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1966, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 28 settembre 1966-27 settembre 1969;

Vista la lettera del 30 giugno 1967, riguardante le dimissioni del prof. Renato Galli dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione del predetto Ente;

Vista la lettera del 9 agosto 1967, concernente la designazione, da parte dell'Associazione italiana degli industriali dei prodotti alimentari di Milano, del cav. del lav. dott. ing. Pietro Casini, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dello stesso Ente, in sostituzione del prof. Renato Galli;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. del lav. dott. ing. Pietro Casini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari vegetali, in sostituzione del prof. Renato Galli, dimissionario.

Art. 2.

Il cav. del lav. dott. ing. Pietro Casini dura in carica, come componente del Consiglio di amministrazione del-

l'Istituto nazionale per le conserve alimentari, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana sino al 27 settembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9945)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1967.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'articolo 20 del vigente statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tre componenti il Collegio sindacale del detto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, i seguenti signori:

Tiralosi dott. Paolo, sindaco effettivo con funzioni di presidente;

Rossitto dott. Vincenzo, sindaco effettivo;

Trojani dott. Carlo Antonio, sindaco supplente.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9918)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita nonchè di opzioni a scadenza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Società « Vita » Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, della « Vita » Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di due opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, opzioni a scadenza, nonchè tassi di premio non compresi in una tariffa attualmente in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della « Vita » Compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita:

Tar. 12, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tar. 11, 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tar. 31, 1, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tar. 38, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % all'anno dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tar. 38 *c*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % all'anno dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze;

Tar. 73, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tar. 94 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile a partire da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tassi di premio relativi alla tariffa di assicurazione n. 31, mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (decreto ministeriale 26 luglio 1967);

valori di opzione per la conversione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto, in rendita vitalizia su due teste reversibile;

valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera, in una somma pagabile immediatamente;

valori di opzione per la conversione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto, in una assicurazione a vita intera.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(9884)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1967.

Ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche ai sensi della legge 4 luglio 1967, n. 580.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, la potestà di stabilire gli ingredienti alimentari consentiti nella produzione di paste speciali secche;

Visto l'art. 33 della medesima legge con il quale è consentita la produzione di paste alimentari fresche nell'osservanza di quanto stabilito per le paste speciali secche dalla legge stessa;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con un unico decreto alla determinazione degli ingredienti alimentari consentibili nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito, nella produzione di paste speciali secche e di paste alimentari fresche, l'impiego dei sottoindicati ingredienti alimentari:

1) spinaci;
2) spinaci disidratati in polvere;
3) doppio e triplo concentrato di pomodoro;
4) pomodoro disidratato in polvere.

Art. 2.

E' consentito, nella produzione di paste speciali secche, l'impiego anche dei sottoelencati ingredienti alimentari:

1) malto;
2) glutine fresco;
3) glutine secco.

Art. 3.

E' consentito, nella produzione di paste speciali secche e di paste alimentari fresche, l'impiego, limitatamente al ripieno, dei seguenti ingredienti alimentari:

a) ortaggi freschi;
b) ortaggi disidratati in polvere;
c) carni bovine fresche e preparate;
d) carni suine fresche e preparate;
e) carni fresche di volatili;
f) formaggi;
g) uova in guscio fresche o conservate;
h) uova sgusciate, fresche o conservate;
i) uova sgusciate essiccate;
l) giallo d'uovo fresco o conservato;
m) giallo d'uovo essiccato;
n) albume congelato;
o) albume essiccato (in polvere, cristallizzato, spray, ecc.);
p) oli e grassi alimentari;
q) pane e grissini grattugiati;
r) condimenti, glutammato monosodico, droghe, spezie, aromi naturali.

Art. 4.

Le paste speciali secche prodotte con l'aggiunta di uno degli ingredienti specificati ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 1 possono essere addizionate, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 31 della legge 5 luglio 1967, n. 580, con almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo di grammi 200 di uova per ogni chilogrammo di semola.

Tali paste debbono essere poste in commercio con la denominazione « pasta di semola di grano duro all'uovo con spinaci » o « pasta di semola di grano duro all'uovo con pomodoro ».

Art. 5.

Le paste speciali secche con aggiunta di malto debbono avere un contenuto in zuccheri riducenti non inferiore al 10 % e debbono essere poste in commercio con la denominazione « pasta di semola di grano duro con malto ».

Art. 6.

Le paste speciali secche con aggiunta di glutine debbono contenere non meno del 15 % e non più del 20 % di sostanze proteiche totali (azoto $\times$ 5,70) su sostanza secca e debbono essere poste in commercio con la denominazione « pasta di semola di grano duro con glutine ».

Art. 7.

Le paste speciali secche e le paste alimentari fresche, il cui ripieno contenga anche gli ingredienti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*) dell'art. 3, non possono essere poste in commercio con denominazioni che facciano comunque riferimento all'uovo.

Art. 8.

Gli ingredienti alimentari impiegati nella preparazione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche debbono rispondere ai requisiti ed alle caratteristiche di salubrità e genuinità previsti dalle vigenti disposizioni ed in particolare dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Gli ingredienti alimentari di facile deperibilità ed alterabilità a temperatura ambiente, debbono essere conservati a temperatura non superiore a +3 °C.

I suindicati ingredienti debbono essere impiegati con l'osservanza delle modalità dettate da una igienica e razionale lavorazione.

Art. 9.

Sugli involucri o recipienti contenenti paste alimentari fresche con aggiunta di carne, debbono essere riportate oltre alle indicazioni obbligatorie anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione; nel caso di vendita allo stato sfuso, tali indicazioni debbono essere riportate nell'apposito cartello denominante le paste.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 settembre 1967

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1179 del 27 settembre 1967. Prezzi delle specialità medicinali

Con circolare n. 1179 del 27 settembre 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);
Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896, del 15 settembre 1947);

Delibera:

LXXXIX ELENCO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1172 del 21 giugno 1967 (LXXXVIII elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1967.
E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Antipir	Uniter, Roma	supposte 10	600
Ateroid	Crinos, Villaguardia (Como)	pomata g. 30	1.400
Betussin	Lab. Farmaceutico Fiorentino, Firenze	flacone sciroppo g. 60	380
Ci-Dalma	Taricco, Torino	fiale 6 a tappo perforabile	635
Hormogastrol	Ormonoterapia Richter, Milano	confetti 50	750
		composto confetti 50	1.000
Ipazone	Zanardi, Bologna	supposte 6 A.	780
Lincocin	Upjohn, Milano	capsule 8 × mg. 500	2.700
		capsule 12 × mg. 500	4.045
Streptocid	Cifa, Torino	compresse 10	470
Syncrobin analiergico	Robin, Milano	flacone 1 da 500.000 U.I. + g. 0,5	310
		flacone 1 da 500.000 U.I. + g. 0,25	260
Trasylol	Co-Fa, Milano	fiale 2 × 5 cc. × 25.000 U.	5.980
		fiale 5 × 5 cc. × 25.000 U.	13.654
Venoplant composto	Laboratorio Also, Milano	pomata tubo g. 50	1.000

Tutti i suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 27 settembre 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
ANDREOTTI

(10088)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari del reggente del Consolato generale in New Orleans

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, in data 25 luglio 1967, le funzioni di cui al terzo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vengono escluse dalle attribuzioni del cancelliere Pierino Farano, reggente del Consolato generale in New Orleans. Dette funzioni sono attribuite all'Ambasciata in Washington.

(10007)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1967, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10023)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1967, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 565.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10024)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1967, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10025)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1967, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.292.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10044)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1967, il comune di Bussana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.694.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10026)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1967, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 389.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10028)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.461.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10029)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.890.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10030)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.423.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10031)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 381.726.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10032)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.447.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10033)

Autorizzazione al comune di Melendugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Melendugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.802.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10034)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.520.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10035)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.390.326, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10036)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.306.179, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10037)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1967, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.266.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10041)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.860.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10038)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.108.537, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10039)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10040)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1967, il comune di Lusciano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.891.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10042)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.441.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10043)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.840.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5070 della *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 9 settembre 1967.

(10027)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 settembre 1967 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa edilizia « Colomba », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Montarolo in data 6 dicembre 1963, rep. 29897;

2) Società cooperativa edilizia « Aedifico », con sede in Como, costituita per rogito Seveso in data 29 maggio 1954, rep. 26210;

3) Società cooperativa edilizia di « Abitazione Lavoratori », con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Berera in data 18 marzo 1964, rep. 9323;

4) Società cooperativa edilizia « Emma », con sede in Cremona, costituita per rogito Grossi in data 9 luglio 1962, rep. 12979;

5) Società cooperativa « Produttori Riuniti », con sede in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 10 luglio 1962, rep. 44893;

6) Società cooperativa « di abitazione fra dipendenti Ospedale Vincenzo Chiarugi », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 11 febbraio 1963, rep. 113214;

7) Società cooperativa « Edificatrice S. Bernardino », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 3 marzo 1963, rep. 113745;

8) Società cooperativa « Edificatrice La Primula », con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 19 febbraio 1964, rep. 35965;

9) Società cooperativa « Edificatrice Il Cielo », con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita per rogito Lapi in data 7 aprile 1963, rep. 114494;

10) Società cooperativa « Riminese di produzione e consumo », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 14 marzo 1959, rep. 17731;

11) Società cooperativa « Poligrafici Antonio Gramsci », con sede in Genova, costituita per rogito Bernabò-Brea in data 7 luglio 1945, rep. 46900;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Canora Cooperativa Artisti Lirici », con sede in Milano, costituita per rogito Cazzaniga in data 4 agosto 1950, rep. 14480;

13) Società cooperativa « di consumo Partigiani Marat », con sede in Milano, costituita per rogito Guasti in data 17 luglio 1945, rep. 17737;

14) Società cooperativa edilizia « Urbs Cerere Prima », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 26 novembre 1963, rep. 21763;

15) Società cooperativa edilizia « Di Abitazione XXV Aprile », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 17 maggio 1963, rep. 19700;

16) Società cooperativa « Edilizia La Margherita », con sede in Milano, costituita per rogito Andronico in data 10 novembre 1958, rep. 77973;

17) Società cooperativa edilizia « Varese n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 26 novembre 1963, rep. 416983;

18) Società cooperativa « Consumo Fonderia Pracchi », con sede in Milano, costituita per rogito Ricca in data 13 novembre 1957, rep. 1473/557;

19) Società cooperativa edilizia « Concordia », con sede in Milano, costituita per rogito Gesuè in data 9 agosto 1960, rep. 2446;

20) Società cooperativa produzione e lavoro « Compartimentale Portabagagli », con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 4 luglio 1960, rep. 159219;

21) Società cooperativa Edificatrice « Ticino », con sede in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 30 aprile 1962, rep. 5679;

22) Società cooperativa « C.E.D.I.C.O. Edificatrice Dipendenti Comunali », con sede in Corsico di Milano, costituita per rogito Raja in data 20 ottobre 1964, rep. 33418;

23) Società cooperativa « Edile Satellite », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Mancosu in data 24 settembre 1964, rep. 87217;

24) Società cooperativa Edificatrice Incoronata, con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 16 febbraio 1963, rep. 74250;

25) Società cooperativa edilizia « Adda Primavera », con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 2 febbraio 1963, rep. 74165;

26) Società cooperativa Edificatrice « Don Luigi Introini », con sede in Pontevecchio di Magente (Milano), costituita per rogito Castaldi in data 3 febbraio 1964, rep. 7990;

27) Società cooperativa « Edilizia - Achille Grandi », con sede in Masate (Milano), costituita per rogito Japoce in data 11 febbraio 1963, rep. 11201;

28) Società cooperativa « Edilizia Giuseppe Toniolo », con sede in Masate (Milano), costituita per rogito Japoce in data 11 febbraio 1963, rep. 11200;

29) Società cooperativa edilizia « Pino Baj », con sede in Motta Visconti (Milano), costituita per rogito Chiesa in data 22 marzo 1962, rep. 4471;

30) Società cooperativa edilizia « L'Eremo », con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito De Paoli in data 4 marzo 1959, rep. 4743/925;

31) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. - S. Pietro Martire », con sede in Seveso S. Pietro (Milano), costituita per rogito Notari in data 18 novembre 1962, rep. 385876;

32) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. - S. Domenico », con sede in Seveso S. Pietro (Milano), costituita per rogito Notari in data 18 novembre 1962, rep. 385877;

33) Società cooperativa « Edilizia S. Lucio », con sede in Seveso S. Pietro (Milano), costituita per rogito Notari in data 18 novembre 1962, rep. 385874;

34) Società cooperativa edilizia « Tetrahedron », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 27 febbraio 1964, rep. 10969;

35) Società cooperativa edilizia « Casa Felice », con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 5 gennaio 1958, rep. 82910;

36) Società cooperativa agricola « Braccianti agricoli di Guiglia », con sede in Guiglia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 23 agosto 1960, rep. 7473;

37) Società cooperativa « Operai e operaie agricoli », con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito Zauli Saiani in data 24 luglio 1945, rep. 11024;

38) Società cooperativa agricola « Eridano fra lavoratori Agricoli - Zibello », con sede in Zibello (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 19 febbraio 1961, rep. 15939;

39) Società cooperativa « Edilizia-Olimpiadi 1960 », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Ferretti in data 28 gennaio 1960, rep. 865;

40) Società cooperativa « Edilizia fra dipendenti E.N.P.A.S. - Maria Rita - Spoleto », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Ferretti in data 24 gennaio 1964, rep. 2320;

41) Società cooperativa edilizia « L'Unione », con sede in Cascina (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 4 febbraio 1964, rep. 61739;

42) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti produttori ortofrutticoli e vinicoli », con sede in Migliorino Pisano di Vecchiano (Pisa), costituita per rogito Tumbiolo in data 9 agosto 1961, rep. 56822;

43) Società cooperativa « Edilizia F. Ferrucci », con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 19 settembre 1959, rep. 32750;

44) Società cooperativa edilizia « Edili S. Rocco », con sede in Larciano (Pistoia), costituita per rogito Di Gloria in data 1° maggio 1961, rep. 3456;

45) Società cooperativa « Edificatrice - S. Leonardo », con sede in Quarrata (Pistoia), costituita per rogito Bettini in data 24 marzo 1964, rep. 36134;

46) Società cooperativa edilizia « Costanza », con sede in Quarrata (Pistoia), costituita per rogito Banchelli in data 12 maggio 1963, rep. 4708;

47) Società cooperativa edilizia « La Tranquillina », con sede in Barba di Quarrata (Pistoia), costituita per rogito Banchelli in data 7 agosto 1964, rep. 6424;

48) Società cooperativa edilizia « Domus Nostra », con sede in Ponte Buggianese (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 15 novembre 1963, rep. 11439;

49) Società cooperativa edilizia « Nova Domus », con sede in Ravenna, costituita per rogito Gnani in data 18 giugno 1948, rep. 15670;

50) Società cooperativa « Edilizia - Tramonto », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bandini in data 21 novembre 1958, rep. 7691;

51) Società cooperativa « Canottieri Ravenna 1873 », con sede in Ravenna, costituita per rogito Bandini in data 23 aprile 1959, rep. 8166;

52) Società cooperativa « Gestione colonie marine e montane di Alfonsine », con sede in Alfonsine (Ravenna), costituita per rogito Janiri in data 6 ottobre 1952, rep. 2816;

53) Società cooperativa « Consumo dei Lavoratori », con sede in Gaiole in Chianti (Siena), costituita per rogito De Santi in data 23 luglio 1946, rep. 3547;

54) Società cooperativa « Minatori operai - Liliano Campilli (M.O.C.), con sede in Castellina Scalo di Monteriggioni (Siena), costituita per rogito Campanini in data 8 luglio 1958, rep. 10047;

55) Società cooperativa « di consumo Ala di Stura », con sede in Ala di Stura (Torino), costituita per rogito Chiggia in data 13 giugno 1948, rep. 7278;

56) Società cooperativa « Agricola Formeniga », con sede in Formeniga di Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 19 gennaio 1961, rep. 20298;

57) Società cooperativa « Edilizia Selene », con sede in Varese, costituita per rogito Zanzi in data 27 novembre 1964, repertorio 45994/11175;

58) Società cooperativa « Edilizia Gornatese », con sede in Gornate Olona (Varese), costituita per rogito Giani in data 7 dicembre 1963, rep. 16538/1531;

59) Società cooperativa edilizia « Jacopino », con sede in Tradate (Varese), costituita per rogito Giani in data 21 giugno 1957, rep. 33300/12656.

(10058)

Scioglimento della Società cooperativa Consorzio Pavese fra le cooperative di consumo, con sede in Pavia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1967 la Società cooperativa Consorzio Pavese fra le cooperative di consumo con sede in Pavia, costituita per rogito Corbellini in data 19 aprile 1959, rep. 26982 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Bernardo Marsilio.

(9711)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale Freisa di Chieri », con sede in Chieri (Torino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 agosto 1967 i poteri conferiti al dott. Giovanni Renato Pitet, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale Freisa di Chieri », con sede in Chieri (Torino), sono stati prorogati fino al 15 novembre 1967.

(9998)

Rettifica della data del decreto ministeriale concernente lo scioglimento della Società cooperativa « T.A.M.A. - Tecnici Attori Maestranze Associate », con sede in Tirrenia (Pisa).

Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, relativo allo scioglimento con nomina di commissario liquidatore della Società cooperativa T.A.M.A. - Tecnici Attori Maestranze Associate, con sede in Tirrenia (Pisa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 3 agosto 1967, deve intendersi emanato in data 20 luglio 1967 (anzichè 5 luglio 1967).

(9999)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Biella (Vercelli)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 148, è stata approvata la variante n. 9 al piano regolatore generale del comune di Biella, relativa al tracciato della tangenziale sud nel tratto tra la statale SS. 142 e la via F.lli Rosselli.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(9993)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a otto posti di direttore di Scuola d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;
Vista la legge 1° dicembre 1966, n. 1084;
Considerato che risultano vacanti, al 1° ottobre 1966, i posti di direttore (ex coeff. 522) di Scuola d'arte, di Cefalù, Chiavari, Cortina d'Ampezzo, Forlì, Guidizzolo, Mantova, Marino, Ortisei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a otto posti di direttore (ex coeff. 522) di Scuola d'arte, vacanti nelle seguenti sedi:

Cefalù, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia;
Chiavari, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia;
Cortina d'Ampezzo, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale;
Forlì, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia;
Guidizzolo, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia;
Mantova, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia;
Marino, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia;
Ortisei, con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale.

Art. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente è riservato agli insegnanti di ruolo e non di ruolo, in servizio da almeno un biennio negli Istituti o Scuole d'arte con l'incarico di direttore, i quali abbiano maturato almeno sette anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a « distinto ».

Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra se assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque, di cui due con incarico di direzione.

I requisiti per l'ammissione al concorso sopracitato devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta in carta da bollo da L. 400, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) qualifica rivestita con riferimento al coefficiente di stipendio;

d) domicilio o recapito al quale desiderano siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) di non aver in corso procedimenti penali a proprio carico.

La sottoscrizione deve essere munita del visto del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto o di chi ne fa le veci.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato o certificati in carta da bollo da L. 400, attestanti il servizio scolastico non di ruolo prestato in qualità di insegnanti in Scuole statali, con l'indicazione, per ogni anno scolastico, dell'insegnamento prestato, della data di inizio e di termine del servizio, del numero delle ore settimanali di insegnamento e della qualifica riportata.

Per *il servizio prestato anteriormente al 1945-46, il certificato* deve recare la dichiarazione che il servizio è stato prestato « senza demerito », semprechè agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Tali certificati saranno rilasciati dai capi degli Istituti presso i quali il servizio è stato prestato;

b) certificato o certificati in carta da bollo da L. 400, attestanti l'incarico di direzione svolto in Istituti e Scuole statali d'arte con l'indicazione, per ogni anno, della decorrenza dell'incarico medesimo e della qualifica riportata.

Detti certificati saranno rilasciati dai presidenti dei Consigli di amministrazione degli Istituti e Scuole presso i quali l'incarico è stato svolto;

c) copia dello stato di servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo;

d) elenco, in triplice copia in carta libera, dei documenti e dei titoli presentati ai sensi del successivo articolo sei.

Art. 5.

I requisiti speciali che danno titolo al beneficio di cui all'art. 2, *secondo comma del presente decreto*, devono essere documentati, entro il termine di cui al precedente art. 3, nelle seguenti forme:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 400;

2) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione in carta da bollo da L. 400 da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni *integrative o le notificazioni, in* bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

4) i reduci dalla deportazione o dell'internamento ad opera del nemico devono presentare apposite attestazioni in carta da bollo rilasciate dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

5) i profughi deila Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400. I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia possono anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal Ministero dell'Africa italiana;

6) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire

l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei preseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili, per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) le vedove non rimaritate dei caduti indicati al precedente n. 7) devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

9) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

10) le vedove dei caduti indicati al precedente n. 9) devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio;

11) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, debbono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Ai fini della riserva dei posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli aventi diritto devono documentare la loro qualifica, entro il medesimo termine stabilito dai precedenti articoli 3 e 5 nelle seguenti forme:

1) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14 nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione della domanda, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalla domanda stessa e dai documenti di cui al precedente art. 4, le eventuali pubblicazioni e i titoli attestanti l'attività culturale, artistica, didattica e amministrativa, nonchè ogni altro titolo che ritengano utile presentare nel proprio interesse.

Le documentazioni fotografiche dovranno esser munite di dichiarazione dalla quale risulti che l'aspirante è l'autore delle opere rappresentate.

Non saranno prese in esame le domande, i titoli e le pubblicazioni o parti di essi, pervenuti oltre il termine fissato dal precedente art. 3.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini previsti per le eventuali impugnative, salvo che il concorrente non ne richieda, con domanda in carta da bollo, la restituzione dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 7.

L'esame consiste in un colloquio, inteso ad accertare:

a) la preparazione del candidato nella storia dell'arte e delle arti applicate con particolare riguardo ai movimenti estetico-culturali contemporanei;

b) la conoscenza degli elementi di tecnologia attinenti alle lavorazioni praticate nelle Scuole d'arte;

c) la conoscenza dei lineamenti fondamentali della legislazione scolastica, con speciale riferimento all'ordinamento degli Istituti e Scuole d'arte;

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Da tale data decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Sturzo n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dello aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

Se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

Se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

Se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e della legge 18 marzo 1958, n. 228.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), devono essere in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i documenti indicati nel presente articolo.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Nel caso che i vincitori rivestano la qualifica di insegnante di ruolo, dovranno far pervenire soltanto una copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dall'ufficio competente, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1967

Il Ministro: GUI

Regitsrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1967
Registro n. 62 *Pubblica istruzione, foglio n.* 387

(9237)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 4 settembre 1967).

Sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, n. 363 (trecentosessantatre) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per impiegati civili) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(9813)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0691 del 10 febbraio 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Sorvino dott. Guido, direttore di sezione della prefettura di Avellino;

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

Marsico dott. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Caserta;

Tufano dott. Antonio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Avellino;

Pizzella dott. Antonio, medico condotto titolare di Chianche.

Segretario:

Del Giudice dott. Vittorio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Le prove di esame avranno luogo in Avellino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Avellino, addì 20 settembre 1967

Il medico provinciale: TANAS

(9938)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 635 del 2 febbraio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Benevento, nonchè le proposte formulate dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Sterrantino dott. Giovanni, medico provinciale superiore;

D'Anneo dott. Antonino, vice prefetto ispettore della prefettura di Benevento;

Colarusso prof. dott. Andrea, primario medico ospedaliero;

Annecchino prof. dott. Achille, primario chirurgo ospedaliero;

D'Abruzzo dott. Luigi, medico condotto di Airola.

Segretario:

Consales dott. Nicola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede in Napoli e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e ai sensi di legge.

Benevento, addì 21 settembre 1967

Il medico provinciale: SEGRETO

(10017)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.